



Federazione Belluno Treviso

# **STATUTO DELLA FISASCAT CISL Belluno Treviso**

Viale della Repubblica 40  
31020 Villorba (TV)  
Codice Fiscale 94020300268

Adeguato allo Statuto della CISL  
Comitato Direttivo del 03 dicembre 2025



## Preambolo

# PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

### I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

### II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

### III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e pugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli Organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

### IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla



difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;

2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;

4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;

5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950





# **PARTE PRIMA**

## **NORME GENERALI COSTITUTIVE**

### **CAPITOLO I**

#### **Costituzione, ambito d'intervento e scopi, diritti e doveri degli iscritti**

##### **Articolo 1**

##### **Costituzione**

La Federazione Sindacale Territoriale Fisascat Cisl Belluno Treviso, ha sede in Villorba ( TV) in V.le della repubblica , 40 e costituisce l'articolazione territoriale della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) ai sensi dell'art.6 dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

La Fisascat Cisl Belluno Treviso si richiama e si ispira ai principi ed agli scopi della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) enunciati nello statuto di quest'ultima ed aderisce alla Cisl, di accetta lo Statuto.

##### **Articolo 2**

##### **Ambito di intervento**

La Federazione organizza, rappresenta e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, parasubordinati o eterodiretti, anche occupati in cooperative autogestite, ed autonomi non imprenditori e senza dipendenti operanti nell'ambito dei seguenti settori in essa inquadrati:

- a) commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- b) attività dei servizi di alloggio, di ristorazione, alberghieri, di viaggio e turistici;
- c) programmazione, consulenza e infrastrutturazione informatica;
- d) attività professionali, scientifiche e tecniche;
- e) attività amministrative e servizi di supporto alle imprese ed agli enti pubblici;
- f) attività di investigazione, di vigilanza e di sicurezza fornite da privati;
- g) attività immobiliari, amministrative e servizi di supporto al patrimonio immobiliare pubblico e privato, anche in forma di facility management;
- h) attività amministrative e servizi di supporto a installazioni, anche militari, concesse in uso a stati esteri o ad Organismi internazionali;
- i) attività svolte da enti strumentali delle amministrazioni pubbliche;
- j) attività di cura alla persona e di assistenza sociale;
- k) attività sportive, di divertimento e di promozione eventi;
- l) attività di intermediazione, di brokeraggio e di agenzia negli ambiti settoriali sopra menzionati.





## Articolo 3

### Scopi

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

In particolare, essa:

- a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e in essa inquadrati;
- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) contribuisce all'implementazione di misure atte a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente;
- d) sostiene la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione organizzativo-gestionale, informativo-consultiva ed economico-finanziaria dei lavoratori alla vita delle imprese;
- e) opera al fine di rendere effettivi i diritti dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale;
- f) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri Organismi in ogni ambiente di lavoro negli ambiti di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionale;
- g) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli Organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne il più corrispondente possibile all'effettiva presenza di ambo i generi;
- h) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- i) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni proprie degli Organismi sindacali cui aderisce;
- j) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e Organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- k) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- l) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.



## CAPITOLO II

### Diritti e doveri degli iscritti

#### Articolo 4

##### **Diritti e doveri degli iscritti, consegna della delega d'iscrizione**

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Federazione.

L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera Confederale munita dell'emblema della Federazione.

La consegna della tessera all'iscritto avviene a seguito del rilascio della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o della corresponsione del contributo di iscrizione annuale operata nei termini e condizioni indicati nel modello d'iscrizione.

È dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

## PARTE SECONDA

### ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

#### CAPITOLO III

### **Natura, articolazione e Organismi della Federazione**

#### Articolo 5

##### **Natura ed articolazione della Federazione**

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazione Territoriale (FST)

Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

#### CAPITOLO IV





## Strutture territoriali

### Articolo 6

#### Federazioni Sindacali Territoriali

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali della FISASCAT ed assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.

Le Federazioni Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di Settore e di Aziende.

Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale, quando questa non sia della FISASCAT Nazionale, e delle politiche di settore, nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.

Esercitano la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale.

Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale i loro Organismi direttivi, il dato del tesseramento ed il bilancio. Sono Organismi della Federazione Territoriale della FISASCAT:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci.

La formazione e la composizione degli Organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

## CAPITOLO V

### Sezioni Settoriali/Aziendali Sindacali e Organismi a livello di complesso

#### Articolo 7

##### Sezioni settoriali

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di Settore.

Analogamente, in assenza di Federazioni Territoriali, laddove siano presenti FSR regionalizzate o FSI, tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono la Sezione Regionale o Interregionale di Settore.

Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

#### Articolo 8

##### Sezioni Aziendali





La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri Organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti;
- il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo, o dal Consiglio Regionale/Interregionale, nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre ai componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

## **PARTE TERZA**

### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE**

#### **CAPITOLO VI**

#### **Organismi della FST**

##### **Articolo 9**

##### **Presenza dei generi**

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli Organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei generi senza nessuna discriminazione.

##### **Articolo 10**

##### **Organismi della Federazione della FST**

Sono Organismi della Fisascat Cisl Belluno Treviso:

- il Congresso Territoriale
- il Comitato Direttivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci;

##### **Articolo 11**

##### **Il Congresso Territoriale**

Il Congresso è l'Organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso della Fisascat Nazionale, e nel rispetto dei regolamenti congressuali approvati dal Consiglio Generale della Fisascat Nazionale, Regionale e Territoriale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Comitato Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 degli iscritti.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.



Il Congresso Territoriale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee Congressuali Territoriali e di luoghi di lavoro in regola con il tesseramento e la contribuzione.

Partecipano, con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Comitato Direttivo uscente.

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Comitato Direttivo e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Comitato Direttivo uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Comitato Direttivo ed i delegati alle istanze superiori. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

## **Articolo 12**

### **Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo della Fisascat Cisl Belluno Treviso è l'Organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.

Emana il Regolamento per l'Attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti di questo allo Statuto della Federazione Nazionale.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Comitato Direttivo e con esperti esterni della categoria. È facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Comitato Direttivo in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria, almeno 2(due) volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Comitato Direttivo, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Belluno Treviso.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento donne e politiche di genere, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Comitato Direttivo ove non ne sia già componente. Il Comitato Direttivo è formato da





componenti eletti dal Congresso per FST, nel numero previsto dal regolamento di attuazione allo Statuto.

### **Articolo 13**

#### **La Segreteria Territoriale**

La Segreteria è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) Segretario Generale Aggiunto;
- c) Segretari.

Il Comitato Direttivo, in armonia con quanto previsto da presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria, come previsto ai punti a), b), e c).

La Segreteria rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori Organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta, inoltre, il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale loro affidati per delega dal Segretario Generale.

## **CAPITOLO VII**

### **Il Collegio dei Sindaci**

#### **Articolo 14**

#### **Il Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori regolamenti della Federazione.

Esso partecipa alle sedute del Comitato Direttivo con voto consultivo; tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Comitato Direttivo della Federazione; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.



Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Comitato Direttivo provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Comitato Direttivo, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Comitato Direttivo ne nomina uno ex novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali/interregionali di Federazioni e/o Confederali.

Qualora a livello di Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

## **PARTE QUARTA**

### **SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'ISCRITTO E VIOLAZIONI STATUTARIE**

#### **CAPITOLO VIII**

#### **Sospensione e violazioni**

##### **Articolo 15**

##### **Sospensione dell'iscritto**

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato. Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria e Regionale/Interregionale, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta notifica all'interessato, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi





al Collegio dei Probiviri prevista dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Federazione.

## **Articolo 16**

### **Violazioni statutarie**

Quando le Segreterie di categoria, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

## **PARTE QUINTA**

### **GESTIONI STRAORDINARIE**

#### **CAPITOLO IX**

### **Gestione commissariale e Reggenza**

## **Articolo 17**

### **Commissariamento**

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, anche in ordine a scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli Organismi delle Strutture Regionali/Interregionali o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo può, con la medesima procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze Regionali/Interregionali o Territoriali dal diritto di partecipazione agli Organismi ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento di Attuazione dello Statuto, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.



## **Articolo 18**

### **Reggenza**

Allorché un Organismo di Federazione Regionale/Interregionale o Territoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua integrazione, può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente, che può anche essere estraneo sia all'Organismo stesso che alla Federazione.

La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il/i dirigente/i, secondo le normali procedure statutarie e d'intesa con la Federazione Nazionale.

## **PARTE SESTA**

### **CONTRIBUZIONI ALLA FEDERAZIONE, TESSERAMENTO ED OBBLIGO DI PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE**

#### **CAPITOLO X**

### **Tesseramento, contribuzioni, rendiconto annuale**

#### **Articolo 19**

##### **Tesseramento**

L'adesione alla FISASCAT si realizza a mezzo della corresponsione alla stessa di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti Organismi Confederali, la Federazione Territoriale, rilascerà la tessera della CISL, munita dell'emblema della FISASCAT.

La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.

La tessera costituisce l'unico documento di adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

#### **Articolo 20**

##### **Rendiconto annuale**

La FISASCAT ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.





## **PARTE SETTIMA**

### **INCOMPATIBILITA', ROTAZIONI NELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI**

#### **CAPITOLO XI**

##### **Incompatibilità**

###### **Articolo 21**

###### **Incompatibilità dei componenti degli Organismi**

Per affermare l'assoluta autonomia della FISASCAT e della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigente responsabile di enti FISASCAT e CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali e dei Comitati Direttivi) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FISASCAT e della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità elencate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

###### **Articolo 22**

###### **Incompatibilità degli operatori politici**

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicate anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi in cui si verificano le situazioni previste dall'articolo 21 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

## **CAPITOLO XII**

### **Rotazioni e limiti di età**

###### **Articolo 23**

###### **Rotazioni**

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (dodici anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Federazione Regionale/Interregionale e Territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli della FISASCAT;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del collegio di cui al Capitolo VII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci all'interno della stessa struttura è di due mandati congressuali. Il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio non può comunque superare i tre mandati (dodici anni).



Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo ed a quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto decadono automaticamente dalle relative cariche.

## **CAPITOLO XIII**

### **Eleggibilità e cooptazioni**

#### **Articolo 24**

##### **Eleggibilità**

Gli iscritti coi requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto possono accedere alle cariche direttive della Federazione FST, FSR/FSI alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno un anno.

#### **Articolo 25**

##### **Cooptazioni**

Il Comitato Direttivo della FST ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 10%.

Nel caso in cui le decadenze dagli Organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla FISASCAT, con voto consultivo.

## **PARTE OTTAVA**

### **TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI**

#### **CAPITOLO XIV**

##### **I servizi ai lavoratori**

#### **Articolo 26**

##### **Servizi a lavoratori ed iscritti curati dalla Federazione**

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, nonché per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.





## **PARTE NONA**

### **MODIFICHE ED ADEGUAMENTI STATUTARI**

#### **CAPITOLO XV**

#### **Modifiche ed Obbligo di adeguamento**

##### **Articolo 27**

##### **Iter delle modifiche ed Obbligo di adeguamento**

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte in occasione del Congresso territoriale della Fisascat:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3;

Il Comitato Direttivo, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate e le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pre- congressuale; Infine il comitato direttivo, prima del congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere allo stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza dei 2/3. I Comitati Direttivi Territoriali sono tenuti ad adeguare i propri Statuti a quello della Federazione Nazionale.

Gli adeguamenti statutari debbono essere approvati dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice.

## **PARTE DECIMA**

### **IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE, OBBLIGO DI DESTINAZIONE IN CASO DI SCIoglimento, DIVIETO DI DISTRIBUIRE AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE**

#### **CAPITOLO XVI**

#### **Il patrimonio della Federazione**

##### **Articolo 28**

##### **Caratteristiche e indivisibilità del patrimonio**

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede delle FST).



Finché esiste la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno, per qualsiasi titolo, causa o per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali interventi di natura amministrativa o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro iscritti costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

### **Articolo 29**

#### **Obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Federazione**

La FISASCAT ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.P.C.M., 21/03/2001 n° 329 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Articolo 30**

#### **Divieti**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FISASCAT, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

## **PARTE UNDICESIMA**

### **ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, PROCEDURA APPROVATIVA, MODIFICHE REGOLAMENTARI**

#### **CAPITOLO XVII**

#### **Regolamento di Attuazione dello Statuto**

##### **Articolo 31**

##### **Iter di adozione del Regolamento di Attuazione dello Statuto**





La Federazione deve dotarsi di un Regolamento di Attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Comitato Direttivo esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Comitato Direttivo deve essere regolarmente convocato, con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni, allegando alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

## **PARTE DODICESIMA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPITOLO XVIII**

### **Osservanza dello Statuto, Rinvii e Scioglimento della FISASCAT**

#### **Articolo 32**

##### **Osservanza dello Statuto**

Gli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

#### **Articolo 33**

##### **Rinvii**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale e della CISL.

#### **Articolo 34**

##### **Scioglimento della FISASCAT**

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.